

Deliberazione 21 aprile 2011 – ARG/gas 49/11

Modifiche dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 in materia di disposizioni inerenti gli oneri di carattere generale recuperati nell'ambito della tariffa per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 aprile 2011

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo n. 130/10);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2005, n. 297/05 (di seguito: deliberazione n. 297/05);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 277/07 (di seguito: deliberazione n. 277/07);
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 ed il suo Allegato A (di seguito: *RTDG*);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed il suo Allegato A (di seguito: *RTTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2010, ARG/com 93/10 (di seguito: deliberazione ARG/com 93/10);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 ed il suo Allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2010, ARG/gas 177/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 177/10);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11).

Considerato che:

- con l'articolo 3 della deliberazione n. 277/07 l'Autorità ha istituito il corrispettivo unitario variabile CV^f come maggiorazione del corrispettivo

- unitario variabile CV della tariffa di trasporto, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del meccanismo di incentivazione del contenimento dei consumi di gas naturale ai sensi del decreto del Ministro del Sviluppo Economico 11 settembre 2007; e che il gettito derivante dall'applicazione di tale corrispettivo alimenta il "Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema gas" istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: Cassa) con deliberazione dell'Autorità n. 297/05;
- con l'articolo 18 della deliberazione ARG/gas 92/08, l'Autorità ha istituito il corrispettivo unitario variabile CV^{FG} , come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione; e che il gettito derivante dall'applicazione di tale corrispettivo alimenta il "Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione" istituito presso la Cassa con la medesima deliberazione ARG/gas 92/08;
 - con l'articolo 17 della *RTTG*, l'Autorità ha istituito la componente tariffaria φ , come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto, a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi di trasporto regionale; e che il gettito derivante dall'applicazione di tale corrispettivo alimenta il "Conto squilibri di perequazione trasporto regionale" istituito presso la Cassa con il medesimo articolo 17 della *RTTG*;
 - con l'articolo 4, comma 4, della deliberazione ARG/gas 29/11, l'Autorità ha introdotto nella *RTSG* l'articolo 10bis, recante disposizioni in merito alla garanzia dei ricavi di riferimento del servizio di stoccaggio; e che, nell'ambito di tali disposizioni, a decorrere dall'1 gennaio 2012, è stato istituito il corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, il cui gettito alimenta il "Conto oneri stoccaggio" istituito presso la Cassa con la medesima deliberazione ARG/gas 29/11;
 - ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8 della deliberazione ARG/gas 29/11, ai fini della determinazione del corrispettivo CV^{OS} di cui al precedente alinea, si tiene conto anche del gettito necessario alla copertura degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10.

Considerato inoltre che:

- con l'articolo 4 della deliberazione ARG/com 93/10, l'Autorità ha istituito:
 - a) la componente tariffaria GS_T , applicata ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, destinata a finanziare il "Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio", istituito presso la Cassa ai sensi del comma 93.1, lettera d), della *RTDG*;
 - b) la componente tariffaria RE_T , applicata ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale, destinata a finanziare il "Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale", istituito presso la Cassa ai sensi del comma 93.1, lettera a), della *RTDG*;

- con la deliberazione ARG/gas 177/10, l’Autorità ha stabilito che le componenti GS_T e RE_T siano applicate, a partire dal 1 gennaio 2011, come componenti addizionali delle tariffe di trasporto ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti; e che il gettito derivante dall’applicazione delle componenti GS_T e RE_T sia versato dalle imprese di trasporto alla Cassa entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre;
- con l’articolo 7 della deliberazione ARG/gas 29/11, l’Autorità ha istituito la componente tariffaria S^D , di segno negativo, applicata dall’impresa di trasporto ai quantitativi di gas riconsegnati all’utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione, al fine di restituire ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione i proventi che il decreto legislativo n. 130/10 destina ad assicurare l’invarianza economica, per i clienti della distribuzione, delle misure contenute nel medesimo decreto, versati sul “Conto invarianza economica per i clienti finali della distribuzione” istituito presso la Cassa con la medesima deliberazione ARG/gas 29/11.

Ritenuto opportuno:

- razionalizzare le disposizioni inerenti le esigenze di copertura di oneri di carattere generale del sistema gas attraverso le maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto (φ , CV^I , CV^{FG} e CV^{OS}) e le componenti addizionali della tariffa di trasporto (GS_T , RE_T e S^D), integrandole nell’ambito della $RTTG$, al fine di rendere maggiormente trasparente l’applicazione di dette componenti tariffarie;
- abrogare le disposizioni che vengono integrate nell’ambito della $RTTG$, nei provvedimenti regolatori che ne hanno disposto l’introduzione

DELIBERA

1. di approvare le seguenti modifiche della $RTTG$:
 - a. dopo l’articolo 19, è inserito il seguente Titolo:

“TITOLO 5

COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI DI CARATTERE GENERALE DEL SISTEMA GAS

Articolo 23

Componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas

- 23.1 Sono istituite le seguenti componenti tariffarie, addizionali rispetto alla tariffa di trasporto di cui all’articolo 8, a copertura degli oneri di carattere generale del sistema gas:

- a) il corrispettivo unitario variabile CV^I , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla deliberazione n. 277/07;
 - b) il corrispettivo unitario variabile CV^{FG} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl;
 - c) il corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , espresso in euro/Smc, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10;
 - d) la componente tariffaria φ , espressa in euro/Smc, a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CR_r di cui all'articolo 17;
 - e) la componente tariffaria GS_T , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio;
 - f) la componente tariffaria RE_T , espressa in euro/Smc, a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale;
 - g) la componente tariffaria S_D , di segno negativo, espressa in euro/Smc, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione.
- 23.2 L'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto le componenti tariffarie CV^I , CV^{FG} , CV^{OS} e φ , di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere a), b), c) e d), come maggiorazioni del corrispettivo unitario variabile CV della tariffa di trasporto di cui all'articolo 8.
- 23.3 A partire dall'1 gennaio 2011, l'impresa di trasporto applica agli utenti del servizio di trasporto, come componenti aggiuntive della tariffa di trasporto di cui all'articolo 8, le componenti tariffarie GS_T e RE_T , di cui al precedente comma 23.1, rispettivamente lettere e) ed f), ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.
- 23.4 A partire dall'1 gennaio 2012, l'impresa di trasporto applica la componente tariffaria S_D , di cui al precedente comma 23.1, lettera g), ai quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione.

Articolo 24

Destinazione del gettito delle componenti tariffarie aggiuntive della tariffa di trasporto

- 24.1 Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa, in relazione ai servizi di trasporto erogati nel bimestre medesimo:
- a) il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^I , sul "Fondo per la promozione dell'interrompibilità del sistema

gas” di cui al punto 2 della deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2005, n. 297/05;

- b) il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{FG} , sul “Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione” di cui al comma 18.3 della deliberazione ARG/gas 92/08;
- c) il gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , sul “Conto oneri stoccaggio” di cui al comma 10bis.5 della *RTSG*;
- d) il gettito derivante dall’applicazione della componente tariffaria φ , sul “Conto squilibri perequazione trasporto regionale” di cui al comma 17.4;
- e) il gettito derivante dall’applicazione della componente tariffaria GS_T , sul “Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio”, di cui al comma 93.1, lettera d), della *RTDG*;
- f) il gettito derivante dall’applicazione della componente tariffaria RE_T , sul “Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale”, di cui al comma 93.1, lettera a), della *RTDG*.

24.2 Entro il medesimo termine di cui al precedente comma 24.1, le imprese di trasporto trasmettono alla Cassa:

- a) i dati relativi al gettito derivante dall’applicazione delle componenti addizionali della tariffa di trasporto, con indicazione dei periodi di competenza, dei corrispettivi unitari di trasporto applicati e dei quantitativi di gas immessi in rete nei casi di cui al comma 23.1, lettere a), b), c) e d), e dei quantitativi di gas riconsegnati nei casi di cui al comma 23.1, lettere e) ed f);
- b) i dati relativi all’ammontare derivante dall’applicazione della componente tariffaria S_D , con indicazione dei periodi di competenza e dei quantitativi di gas riconsegnati.

Articolo 25

Modalità di determinazione ed aggiornamento delle componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto

25.1 Il valore delle componenti tariffarie addizionali di cui all’articolo 23 è determinato con specifici provvedimenti dell’Autorità e può essere aggiornato anche in corso d’anno, con cadenza trimestrale.”

- b. al comma 20.3, dopo le parole “l’impresa maggiore trasmette all’Autorità”, sono aggiunte le seguenti parole “anche coordinandosi con le altre imprese di trasporto”;
- c. al comma 20.3, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti lettere:
 - “c) i quantitativi di gas previsti in immissione nella rete di trasporto per l’anno successivo;

- d) i quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nell'anno precedente nei punti di riconsegna che alimentano le reti di distribuzione;
 - e) i quantitativi di gas riconsegnati all'utente del servizio di trasporto nell'anno precedente nei punti di riconsegna che alimentano clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti.”
- d. i commi 17.12, 17.13 e 17.15 sono abrogati;
 - e. al comma 17.14, dopo le parole “alimentato dalla componente φ ”, sono aggiunte le seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera d)”;
 - f. al comma 1.1, dopo la definizione *RTDG*, è aggiunta la seguente definizione: “**RTSG** è la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo 2011-2014, approvata con deliberazione 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10;”
2. di abrogare l'articolo 3 della deliberazione n. 277/07;
 3. di apportare le seguenti modifiche della deliberazione ARG/com 93/10:
 - a. i commi 4.1 e 4.2 sono abrogati;
 - b. al comma 4.3, dopo le parole “di cui ai precedenti commi 4.1 e 4.2” sono sostituite dalle seguenti parole “ GS_T e RE_T di cui al comma 23.1, lettere e) ed f), della *RTTG*”;
 - c. al comma 4.4, dopo le parole “il valore della componente tariffaria GS_T ” sono aggiunte le seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera e), della *RTTG*”;
 - d. al comma 4.5, dopo le parole “il valore della componente tariffaria RE_T ” sono aggiunte le seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera f), della *RTTG*”
 4. di abrogare l'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 177/10;
 5. di apportare le seguenti modifiche della deliberazione ARG/gas 92/08:
 - a. i commi 18.1 e 18.2 sono abrogati;
 - b. al comma 18.3, dopo le parole “gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo CV^{FG} ”, sono aggiunte le seguenti parole “, di cui al comma 23.1, lettera b) dell'Allegato A della deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (*RTTG*)”;
 - c. al comma 18.3:
 - i. sono abrogate le seguenti parole “Entro 90 giorni dal termine di ciascun bimestre, le imprese di trasporto versano alla Cassa il gettito derivante dall'applicazione del corrispettivo unitario variabile CV^{FG} .”;
 - ii. dopo le parole “modalità di versamento del gettito” sono aggiunte le seguenti parole “del corrispettivo CV^{FG} ”, sono aggiunte le seguenti parole “, di cui al comma 23.1, lettera b) dell'Allegato A della deliberazione 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (*RTTG*)”;
 6. di apportare le seguenti modifiche della *RTSG*:
 - a. i commi 10bis.6 e 10bis.8 sono abrogati;
 - b. al comma 10bis.5, le parole “di cui al comma 10bis.6” sono sostituite con le seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera c) della *RTTG*”;
 - c. al comma 10bis.7, dopo le parole “l'Autorità determina il valore del corrispettivo unitario variabile CV^{OS} ”, sono aggiunte le seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera c) della *RTTG*”;
 7. di apportare le seguenti modifiche della deliberazione ARG/gas 29/11:

- a. all'articolo 7, i commi successivi al comma 7.5, sono rinumerati in ordine crescente;
 - b. i commi 7.1, 7.2 e 7.6, come rinumerati ai sensi della precedente lettera a), sono abrogati;
 - c. al comma 7.7, come rinumerato ai sensi della precedente lettera a), le parole “della componente di cui al comma 7.1” sono sostituite dalle seguenti parole “la componente tariffaria S_D di cui al comma 23.1, lettera g), della *RTTG*”;
 - d. al comma 7.8, come rinumerato ai sensi della precedente lettera a), dopo le parole “la componente tariffaria S_D ” sono aggiunte le seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera g), della *RTTG*”;
 - e. al comma 8.1, le parole “di cui all'articolo 10*bis* della *RTSG*” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al comma 23.1, lettera c), della *RTTG*”;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
 9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), come risultanti dalle modifiche apportate con il presente provvedimento, le seguenti deliberazioni:
 - i. la *RTTG*;
 - ii. la deliberazione n. 277/07;
 - iii. la deliberazione ARG/com 93/10;
 - iv. la deliberazione ARG/gas 177/10;
 - v. la deliberazione ARG/gas 92/08;
 - vi. la *RTSG*;
 - vii. la deliberazione ARG/gas 29/11.

21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni